

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM
Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Proponenti	<p>Nella consultazione hanno proposto commenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) • Assosim • Assilea • Banca Akros
-------------------	--

Sezione I - Valutazioni su commenti riguardanti disposizioni oggetto di consultazione

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
<i>Circolare 263, Titolo I, Capitolo II (Patrimonio di vigilanza), Sezione II</i>	Chiarire che l'obbligo di sostituzione degli strumenti finanziari da rimborsare/riacquistare con altri di qualità patrimoniale equivalente sussiste solo nel caso in cui il rimborso/riacquisto avvenga prima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione o di riacquisto (ABI, p. 4).	Sì	Testo modificato. Resta comunque fermo che il potere della Banca d'Italia - riconosciuto in via generale dall'art. 63 <i>bis</i> della "CRD" - di chiedere la sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente viene di regola attivato per quelle operazioni di rimborso/riacquisto effettuate prima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione o di riacquisto.
<i>Circolare 263, Titolo II, Capitolo I (Rischio di credito), Parte Prima, Sezione IV, par. 4 e 5</i>	Considerare rispettato il requisito di non correlazione anche nel caso in cui la garanzia personale sia fornita da una società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) del gruppo industriale, cui appartiene la società immobiliare, che non esercita i poteri di direzione e coordinamento purché il rapporto tra i canoni di sublocazione e il "giro di affari" della società garante sia inferiore al 50% (ABI, p. 2, ASSILEA,	No	Il criterio individuato dalla normativa per valutare l'ammissibilità del garante ha un fondamento giuridico (art. 2497 c.c. e ss), oggettivo e verificabile nel continuo. In assenza di criteri con analoghe caratteristiche il novero dei garanti ammissibili non sarà ampliato. Pertanto, la disposizione – che già rappresenta un'apertura rilevante rispetto al testo precedente – per il momento non verrà

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM
Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	p. 2).		modificata anche in attesa di verificare gli effetti della sua applicazione.
Circolare 263, Titolo II, Capitolo IV (Rischi di mercato), Parte Prima, Sezione I, par. 3.2 e Parte Terza, Sezione IV, par. 4	Non modificare la definizione di variazione effettiva netta ovvero di uniformarla a quella prevista dalla proposta di Regolamento della Commissione europea del 20.7.2011, art. 355, c. 3. (ABI, p. 4, AKROS, p. 3).	Si	Testo modificato.
	Prevedere la possibilità per le Autorità di Vigilanza nazionali di limitare il fattore di maggiorazione a quello risultante dai test basati sulle variazioni ipotetiche di portafoglio, qualora il numero dei superamenti registrato dal confronto con le variazioni effettive non sia derivante da inadeguatezze del modello interno (ABI, p. 5, AKROS, p. 4).	No	L'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione può essere concesso soltanto nel caso in cui lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali com'è previsto dalla normativa in vigore. Una mitigazione di questo principio potrà avvenire solo quando sarà approvata la proposta di Regolamento della Commissione.
Circolare 263, Titolo II, Capitolo IV (Rischi di mercato), Parte Terza, Sezione IV, par. 2	Confermare che con l'entrata in vigore della normativa in consultazione decadrà il requisito aggiuntivo per il rischio specifico calcolato mediante maggiorazione del coefficiente moltiplicativo (AKROS, p. 5).	Si	
	Fornire tempestive indicazioni in merito ai tracciati informatici necessari per la trasmissione delle informazioni relativi ai dati di nuova introduzione (stressed VaR, IRC, APR, RC) (AKROS, p. 5).	Si	Si rimanda alla procedura di consultazione delle circolari segnaletiche n. 154 e 155.
Regolamento 24 ottobre 2007, Ti-	Chiarire se il primo capoverso del paragrafo, che am-		La disposizione in commento si applica a tutte le

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM
Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
<i>tolo I, Capitolo III, par. 1</i>	plia l'ambito di applicazione del rischio di regolamento estendendolo dalle sole operazioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza a tutte le operazioni indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, si applica esclusivamente ai portafogli di proprietà dell'intermediario o anche all'operatività in conto terzi (ASSOSIM, p. 1) .		operazioni rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e nel portafoglio immobilizzato. Non si applica alle operazioni che non transitano dai portafogli di proprietà dell'intermediario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM
Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Sezione II - Valutazioni su commenti riguardanti tematiche non strettamente correlate alla consultazione

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
<i>Circolare 263, Titolo II, Capitolo I (Rischio di credito), Parte Prima, Sezione VI, par. 1</i>	Chiarire il trattamento prudenziale delle esposizioni scadute verso società immobiliari o di costruzioni garantite da ipoteca: in particolare si chiede che tali esposizioni siano ponderate al 100% e non al 150% (A-BI, p. 6).	No	L'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali è applicabile soltanto nei casi in cui tali esposizioni rispettino tutte le condizioni di cui al Titolo II, Capitolo I, Parte Prima, Sezione IV, par. 2, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria (direttiva 2006/48, Allegato VI, Parte prima, punto 64).
<i>Circolare 263, Titolo II, Capitolo III (Rischio di controparte) e Titolo V, Capitolo I (Concentrazione dei rischi)</i>	Nell'ambito di "accordi di <i>netting</i> e <i>collateral</i> " riconosciuti dalla disciplina CRM, escludere dal calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito e dal calcolo dell'esposizione ai fini della concentrazione dei rischi i <i>cash collateral</i> corrisposti a fronte dell'operatività in derivati OTC sino a concorrenza della corrispondente esposizione debitoria (ABI, p. 9, A-KROS, p. 1).	No	La normativa in vigore non permette di accogliere l'interpretazione proposta, in quanto non prevede la possibilità di non considerare rilevante, ai fini del rischio di credito e della concentrazione dei rischi, l'esposizione nei confronti della controparte per il <i>cash collateral</i> versato.
<i>Circolare 263, Titolo II, Capitolo II (Rischi di credito), Parte Seconda, Sezione VII, par. 1</i>	Confermare che le banche che, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione, assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari per le quali non è richiesto il soddisfacimento dei requisiti organizzativi (obbligo di condurre la <i>due diligence</i> in relazione alle attività sottostanti e di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico), effettuano il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato secondo le disposizioni del Titolo II, Capitolo IV della Circolare 263, in luogo della disciplina specifica sulle cartolarizzazioni del Titolo II, Capitolo II, Parte	No	In merito alla richiesta di chiarimenti avanzata in materia di cartolarizzazioni, si precisa che le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione sono esentate dall'obbligo di accertare il mantenimento dell'interesse economico netto e, con riferimento ai requisiti organizzativi, possono limitarsi ad assumere le informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione (cfr. Titolo

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM
Recepimento delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/76/CE alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	Seconda (ABI, p. 9, AKROS, p. 1).		II, Capitolo II, Parte Seconda, Sezione VII, par. 1). Per quanto concerne il calcolo dei requisiti patrimoniali, si rappresenta che le posizioni in parola, essendo comunque qualificate come “posizioni verso la cartolarizzazione”, sono soggette alla disciplina specifica sulle cartolarizzazioni senza esenzioni di sorta (cfr. Titolo II Capitolo II, per le posizioni allocate nel portafoglio bancario. Con riferimento al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico cfr. Titolo II, Capitolo IV, Parte Seconda, Sezione II par. 2.4 per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; par. 2.5 per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione.)